

**CONVENZIONE TRA L'AZIENDA SOCIO-SANITARIA LOCALE (ASL) N. 7 DEL
SULCIS E L'AZIENDA SOCIO SANITARIA LOCALE (ASL) N. 5 ORISTANO PER
L'EROGAZIONE DI PRESTAZIONI DI ENTEROSCOPIA CON VIDEOCAPSULA
PRESSO IL SERVIZIO DI ENDOSCOPIA DIGESTIVA DEL P.O. "CTO" DI IGLESIAS IN
REGIME EXTRA-LEA**

Tra

L'Azienda Socio-Sanitaria Locale (ASL) n.7 del Sulcis, di seguito denominata ASL n. 7 del Sulcis, con sede legale in Carbonia in Via Dalmazia n. 83, C.F e P.IVA 03990310926, nella persona del Direttore Generale, Dott.ssa Giuliana Campus, in qualità di Legale Rappresentante

e

L'Azienda socio sanitaria locale (ASL) n. 5 Oristano, di seguito denominata ASL n. 5 Oristano, con sede Legale in Oristano in via Carducci n. 35, codice fiscale e P. IVA 01258180957, nella persona del Direttore Generale, Dott. Angelo Maria Serusi, in qualità di Legale Rappresentante

VISTI

- L'articolo 1, comma 291 della legge n. 266 del 23.12.2005 il quale dispone che “con decreto del Ministro della Salute, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze e d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato e le Regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, sono definiti i criteri e le modalità di certificazione dei bilanci delle Aziende Sanitarie Locali, delle Aziende Ospedaliere etc. “;
- Il Decreto del Ministro della Salute del 17.09.2012, che emana “Disposizioni in materia di certificabilità dei bilanci degli enti del SSN”;
- La DGR n. 29/8 del 24.07.2013 “Definizione ed approvazione del Percorso Attuativo della certificabilità (PAC) dei bilanci delle Aziende Sanitarie nella Regione Sardegna” con la quale ha avviato, nella Regione Sardegna, il programma d'azione sulla certificabilità dei bilanci delle aziende Sanitarie;
- Il Decreto dell'Assessore Regionale dell'Igiene e Sanità e dell'Assistenza Sociale n. 1 del 12.01.2016, con il quale sono state approvate le linee guida regionali per l'area dei crediti e dei ricavi;

PREMESSO

- Che la Legge Regionale n. 24 del 11.09.2020 ha definito il modello di governo del Sistema Sanitario Regionale e ha avviato il processo di riforma secondo principi di equità ed universalità mediante disposizioni finalizzate a garantire il conseguimento dei livelli essenziali di assistenza in maniera omogenea su tutto il territorio regionale con particolare attenzione alla riorganizzazione della rete ospedaliera;

- Che la ASL n. 7 del Sulcis è disponibile ad eseguire le attività secondo le modalità previste dalla presente Convenzione;
- Che il personale della ASL n. 7 del Sulcis svolgerà le prestazioni oggetto della presente convenzione in regime di attività istituzionale. In nessun caso le prestazioni potranno essere effettuate in regime di attività libero professionale intramoenia;
- Che la ASL n. 5 Oristano si impegna a corrispondere alla ASL n. 7 del Sulcis i compensi nelle misure e modalità stabilite dalla presente Convenzione;

**TUTTO CIO' PREMESSO
SI CONVIENE QUANTO SEGUE**

**Art. 1
OGGETTO**

La ASL n. 7 del Sulcis si impegna a garantire alla ASL n. 5 Oristano, tramite le proprie Strutture, l'erogazione di prestazioni di enteroscopia con videocapsula presso il Servizio di Endoscopia Digestiva del P.O. "CTO" di Iglesias in regime extra-Lea ad una tariffa di 1.000,00€ cadauna, previo colloquio telefonico con il personale medico del Servizio, finalizzato alla valutazione preliminare del caso e alla conferma dell'eleggibilità del paziente alla prestazione.

**Art. 2
TARIFFE**

Le prestazioni erogate dalla ASL n. 7 del Sulcis saranno rimborsate dalla ASL n. 5 Oristano nella misura di € 1.000,00 cadauna.

**Art. 3
MODALITÀ DI RENDICONTAZIONE, FATTURAZIONE E PAGAMENTO**

Le prestazioni di enteroscopia con videocapsula verranno erogate dal Servizio di Endoscopia Digestiva del P.O. "CTO" di Iglesias, previo colloquio telefonico con il personale medico del Servizio attraverso i numeri 0781/3922656 e 0781/3922684. Durante tale colloquio, sarà effettuata una valutazione preliminare del caso e, qualora il paziente risulti eleggibile alla prestazione, verranno concordati i dettagli organizzativi. Le prestazioni rese, che dovranno essere previamente autorizzate dalla Direzione Medica del Presidio a cui afferisce la Struttura richiedente, saranno rendicontate e trasmesse dal Servizio di Endoscopia Digestiva del P.O. "CTO" di Iglesias al Servizio Bilancio della ASL n. 7 del Sulcis via email con cadenza trimestrale. Il Servizio Bilancio della ASL n. 7 del Sulcis, dopo aver ricevuto tale rendicontazione, congiuntamente all'ordine contenente il codice NSO effettuato dall'Azienda che ha richiesto la prestazione, provvederà all'emissione della fattura entro 30 giorni dalla scadenza del trimestre. Il pagamento del corrispettivo dovrà avvenire entro il sessantesimo giorno dal ricevimento con accredito sul conto corrente allo scopo indicato.



Art. 4
DURATA

La presente convenzione ha durata annuale, con decorrenza dalla data di stipula, fatte salve eventuali integrazioni o modifiche rese necessarie da eventuali variazioni a carico delle tariffe. La Convenzione potrà essere rinnovata, eventualmente modificata ed integrata nel tempo, alla luce di eventuali nuove esigenze delle parti, previo accordo scritto. Il rinnovo tacito non è consentito.

Art. 5
RECESSO

Le parti hanno facoltà di recedere in qualsiasi momento dalla presente Convenzione con preavviso di 15 giorni, notificato mediante posta elettronica certificata. In caso di recesso, la ASL n. 7 del Sulcis avrà il diritto di conseguire il corrispettivo delle prestazioni effettivamente rese sino alla data di efficacia della dichiarazione di recesso, restando escluso il diritto ad ogni ulteriore compenso a qualsiasi titolo.

Art. 6
TRATTAMENTO DEI DATI

Le parti sono autorizzate, ai sensi del Regolamento Generale sulla Protezione dei dati (GDPR) e del D.Lgs. 101/18 al trattamento, nei modi e con i termini di legge, dei dati personali, per le attività istituzionali, ai soli fini dell'espletamento degli incarichi di cui alla presente Convenzione, nei limiti delle esigenze derivanti dagli stessi.

Art. 7
FORO COMPETENTE

Per eventuali controversie giudiziarie, il foro competente sarà quello di Cagliari. Per quanto non espressamente previsto nel presente contratto si rinvia alle vigenti norme in materia.

Art. 8
DISPOSIZIONI FINALI

La presente convenzione è soggetta ad imposta di bollo ai sensi dell'art. 2 c.1 del D.P.R. n. 642/1972 e sarà a totale carico della ASL n. 5 Oristano. Il presente atto, verrà registrato solo in caso d'uso a cura della parte interessata, ai sensi dell'art. 5 del D.P.R. 26/04/1986 n. 131. Eventuali spese di registrazione saranno a carico della parte richiedente. La presente convenzione, composta da n. 4 pagine e n. 10 articoli, è sottoscritta con firma digitale ai sensi dell'art. 15, comma 2 bis, della L. 241/1990, come modificato dal D. Lgs 179/2012 convertito in legge 221/2012, previa lettura, approvazione e conferma delle clausole in essa contenute.

Letto, approvato e sottoscritto

Il Direttore Generale Azienda Sanitaria (ASL) n. 7 del Sulcis	Il Direttore Generale Azienda socio sanitaria locale (ASL) n. 5 Oristano
Dott.ssa Giuliana Campus	Dott. Angelo Maria Serusi

